

STATUTO

TITOLO I DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA

Articolo 1

E' costituita con sede nel Comune di Lodi, la Società Cooperativa sociale denominata "FAMIGLIA NUOVA Società Cooperativa Sociale".

Su delibera del Consiglio di Amministrazione, la Cooperativa potrà istituire anche altrove e sopprimere sedi secondarie, succursali, filiali, agenzie e rappresentanze.

Articolo 2

La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2080 e potrà essere prorogata con delibera dell'Assemblea straordinaria.

TITOLO II SCOPO – OGGETTO

Articolo 3

Scopo della cooperativa è quello di svolgere, senza fini di lucro e con spirito mutualistico, qualsiasi attività di servizio inerente al soddisfacimento dei bisogni e all'inserimento sociale di chiunque si trovi in uno stato di indigenza o di emarginazione sotto qualsiasi forma o aspetto: anziani, handicappati, tossicodipendenti, carcerati, ex carcerati, alcoolisti, ecc. In concreto la Cooperativa, ai sensi del D.L.C.P.S. del 14 dicembre 1947 n. 1577 e successive modifiche e integrazioni, si prefigge lo scopo di perseguire l'interesse generale e della comunità alla promozione umana ed alla integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi sociosanitari ed educativi, così come previsto dall'articolo 1, primo comma, lettera a) della legge 381/91.

Articolo 4

In funzione di quanto detto, la cooperativa potrà operare anche, ma non limitatamente, attraverso:

- gestione di servizi riabilitativi, di accoglienza, di animazione e assistenza in comunità alloggio, in centri terapeutici, nelle forme e nei modi ritenuti utili al raggiungimento degli scopi sociali;
- promozione e gestione di corsi di formazione;
- gestione di circoli culturali e creativi;
- promuovere attraverso dibattiti e pubblicazioni la sensibilizzazione dell'opinione pubblica al problema degli emarginati;
- a scopo terapeutico si potrà svolgere anche attività agricole e di produzione di manufatti in genere.

Per il raggiungimento dello scopo la cooperativa potrà tra l'altro:

- assumere personale dipendente;
- stipulare convenzioni con enti pubblici e non, privati, associazioni, società e imprese;

- assumere mobili e immobili per acquisto, donazione e affitto.

La cooperativa inoltre potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione ed il potenziamento aziendale, nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale ai sensi della legge 31 gennaio 1992 n.59 ed eventuali norme modificative.

TITOLO III SOCI

Articolo 5

Il numero dei soci è illimitato: non inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci tutti coloro che intendono concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, che abbiano piena capacità giuridica e non abbiano interessi contrastanti con quelli della Cooperativa.

Possono inoltre essere soci gli utenti dei servizi resi dalla cooperativa. Ai sensi dell'art.2 della legge 8.11.1991 n.381 possono partecipare alla vita e alle attività sociali anche soci volontari. Il ruolo e le modalità di partecipazione dei soci volontari sono dettate dall'art.2 della legge 8.11.1991 n.381 e successive modifiche ed integrazioni. Detti soci verranno d'ora in poi chiamati "soci volontari" e verranno iscritti in un'apposita sezione del libro soci. E' consentita l'ammissione a soci di elementi tecnici ed amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento dell'impresa sociale, ma comunque in numero mai superiore al limite stabilito dalla legge.

Infine possono essere ammessi quali soci sovventori coloro i quali, ai sensi della legge 31.01.92 n.59 ed eventuali norme modificative ed integrative, partecipano ai programmi di sviluppo tecnologico, di ristrutturazione, di potenziamento aziendale o a programmi pluriennali per lo sviluppo e l'ammodernamento aziendale.

Articolo 6

Chi desidera diventare socio deve presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta, che per le persone fisiche dovrà contenere i seguenti dati ed elementi:

- a) cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza;
- b) precisazione della effettiva attività lavorativa svolta;
- c) ammontare del capitale sociale che si propone di sottoscrivere che non dovrà comunque mai essere inferiore a € 30,98 (trenta/novantotto) complessive, né superiori ai limiti massimi stabiliti dalla legge.
- d) versamento del sovrapprezzo azioni, se previsto;
- e) dichiarazione di attenersi al presente Statuto, ai Regolamenti ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi sociali;
- f) dichiarazione della propria volontà di assumere la qualifica di:
 - f.1) socio cooperatore,
 - f.2) socio fruitore,
 - f.3) socio cooperatore volontario di cui all'articolo 2 della legge 8 novembre 1991 n.381,
 - f.4) socio sovventore.

La domanda di ammissione da parte dell'aspirante socio Ente, Organismo o persona giuridica ente dovrà contenere:

- 1) denominazione o ragione sociale, sede, attività, Stato di costituzione;

- 2) delibera di autorizzazione con indicazione della persona fisica designata a rappresentare l'Ente, Organismo o persona giuridica;
- 3) ammontare del capitale sociale che si propone di sottoscrivere che non dovrà comunque mai essere inferiore a € 30,98 (trenta/novantotto) complessivi, né superiore al limite massimo fissato dalla legge;
- 4) versamento del sovrapprezzo azioni, se previsto;
- 5) alla domanda di ammissione dovranno essere allegati copia dello Statuto e la delibera di autorizzazione.
- 6) Dichiarazione della propria volontà di assumere la qualifica di:
 - 6.1) socio sovventore,
 - 6.2) socio persona giuridica di cui all'articolo 11 della legge 8 novembre 1991 n.381.

L'Organo Amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui all'articolo cinque e l'inesistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo otto, delibera sulla domanda. La delibera di ammissione diventerà operativa e sarà annotata nel libro dei soci dopo che da parte del nuovo ammesso siano stati effettuati i versamenti di cui all'articolo 8.

Trascorsi trenta giorni dalla scadenza del termine previsto dall'articolo 20, lettera b), senza che siano stati effettuati detti versamenti, previa intimazione ad adempiere da parte degli amministratori, verrà dichiarata la non ammissione.

La domanda potrà essere rinnovata, purché accompagnata dal contemporaneo versamento del sovrapprezzo quote od azioni. In tal caso l'ammissione potrà essere nuovamente deliberata.

Nel caso in cui l'organo amministrativo rigetti la domanda di ammissione, si applicano i commi terzo e quarto dell'art. 2528 del codice civile.

Il domicilio dei soci, relativamente a tutti i rapporti con la società, è quello risultante dal libro soci.

Il socio è tenuto a comunicare tempestivamente ogni variazione dei dati previsti dal presente articolo.

Articolo 7

I soci dovranno versare sottoscrivere le azioni di cui alla lettera c) o al punto 3) del precedente articolo 6.

Essi sono obbligati, inoltre:

- a) al versamento del capitale sociale sottoscritto con le modalità e nei termini previsti dal successivo articolo 20;
- b) all'osservanza dello Statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi sociali;
- c) a prestare il proprio lavoro nell'impresa cooperativa, secondo le esigenze in atto e secondo quanto previsto nel regolamento aziendale;
- d) al versamento del sovrapprezzo quote eventualmente determinato dall'assemblea dei soci in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori.

Le previsioni, di cui al punto c), si applicano esclusivamente ai soci operatori e volontari persone fisiche.

Articolo 8

E' fatto divieto ai soci di scriversi contemporaneamente ad altre cooperative, associarsi a società, che perseguono identici scopi sociali o che comunque esplicano attività concorrente, salvo specifico assenso del Consiglio di Amministrazione (questo limite non si applica ai soci persone giuridiche di cui all'articolo 11 della legge 8 novembre 1991 n.381).

È altresì vietato al socio cooperatore prestare lavoro subordinato a favore di terzi esercenti impresa che operino in concorrenza con la Cooperativa, salvo specifico assenso del Consiglio di Amministrazione, nonché esercitare in proprie imprese in concorrenza con quelle della cooperativa.

Il socio deve inoltre astenersi, anche al di fuori dello svolgimento del rapporto sociale, dal tenere comportamenti incompatibili con l'affidamento che la Cooperativa deve riporre nella sua attitudine personale e professionale a partecipare all'attività sociale ed al conseguimento degli scopi sociali.

TITOLO IV RECESSO – ESCLUSIONE

Articolo 9

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, per causa di morte o scioglimento dell'Ente, Organismo o persona giuridica socia.

Articolo 10

Oltre che nei casi previsti dalla Legge, può recedere il socio cooperatore:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado, per gravi e comprovati motivi di ordine familiare o personale, di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

Entro 60 giorni dalla ricezione della domanda il Consiglio di Amministrazione constata se ricorrano i presupposti che, a norma della legge e del presente Statuto, legittimino il recesso.

Il recesso diventa efficace, sia con riguardo al rapporto sociale che con riguardo al rapporto mutualistico, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Articolo 11

Non è ammesso il recesso del socio sovventore salvo solo in caso che nell'atto della sua ammissione sia stato espressamente deliberato anche un termine decorso il quale possa essere esercitato tale diritto. Le azioni emesse per i soci sovventori indicheranno l'esistenza o meno del diritto di recesso nonché i termini nei quali esso potrà essere eventualmente esercitato.

Articolo 12

L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti del socio che:

- a) commetta gravi inadempienze delle obbligazioni derivanti dalla legge o dal contratto sociale dal regolamento o dal rapporto mutualistico;
- b) senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento delle azioni sociali sottoscritte o dei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la cooperativa;
- c) venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'articolo 8;
- d) nello svolgimento del proprio lavoro, commetta mancanze disciplinari di particolare gravità, fatte salve le norme inderogabili in ambito di legislazione del lavoro, se socio cooperatore;
- e) senza giustificati motivi, non adempie, nei tempi prescritti e con le modalità convenute, ad obblighi di particolare rilievo e gravità, assunti a qualunque titolo, nei confronti della cooperativa.
- f) in qualunque modo arrechi grave danno ingiusto alla cooperativa
- g) in relazione all'ulteriore rapporto di lavoro non superi il periodo di prova;

L'esclusione del socio cooperatore determina automaticamente la cessazione della prestazione di lavoro di cui all'articolo 7 lettera c). Le cause di esclusione di cui alle lettere d) e g) si applicano solo ai soci persone fisiche non sovventori.

L'esclusione diventa operante, limitatamente ai socio, dall'annotazione nel libro dei soci.

Articolo 13

Le deliberazioni prese in materia di esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o mediante raccomandata a mano con rispettiva ricevuta.

Tale forma di comunicazione si applica anche per le richieste di recesso presentate dai soci e per l'eventuale diniego da parte della Cooperativa.

Articolo 14

I soci receduti, od esclusi, hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale sociale da essi effettivamente versato a cui aggiungere esclusivamente gli eventuali importi di cui alle lettere c) e d) dell'articolo 22 del presente statuto, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio, nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo.

Il rimborso, salvo il diritto di ritenzione spettante alla cooperativa fino alla concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido, avverrà entro i centottanta giorni successivi alla approvazione del predetto bilancio.

Il rimborso delle azioni assegnate al socio ai sensi degli articoli 2545-quinquies e 2545-sexies del codice civile può essere corrisposto in più rate, in un massimo di 5 anni, unitamente agli interessi legali ex art. 2535 del c.c., ultimo comma.

Articolo 15

In caso di morte del socio cooperatore il diritto degli eredi al rimborso delle azioni da lui effettivamente versate si matura, nella misura e con le modalità previste nel precedente articolo 14, allo scadere dei 180 giorni successivi all'approvazione del bilancio dell'esercizio nel corso del quale si sia verificata la morte. Le azioni non sono trasferibili agli aventi diritto in caso di morte del socio.

Nel caso di più eredi o legatari essi entro un anno dalla data del decesso dovranno indicare quello tra essi li rappresenterà di fronte alla società. In difetto di tale designazione si applica l'articolo 2347, secondo e terzo comma del codice civile.

Articolo 16

I soci receduti, od esclusi e gli eredi del socio cooperatore defunto, dovranno richiedere in forma scritta il rimborso entro e non oltre l'anno dalla scadenza dei 180 giorni indicati rispettivamente nei precedenti articoli 14 e 15.

Gli eredi del socio cooperatore defunto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione della quota, idonea documentazione ed atto notorio, comprovanti che essi sono gli aventi diritto alla riscossione e la nomina di un unico delegato alla riscossione medesima.

Le azioni per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto e quelle comunque non rimborsate, saranno devolute al fondo di riserva straordinaria.

TITOLO V REGOLAMENTI SOCIETARI

Articolo 17

L'attività della Cooperativa ed il conferimento di attività dei soci, giusta anche la posizione giuridica del socio cooperatore quale "lavoratore associato" sono regolate dall'apposito regolamento aziendale.

Il regolamento di cui al comma precedente redatto dal Consiglio di Amministrazione è approvato dall'assemblea ordinaria dei soci con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria.

Il regolamento dovrà essere conforme a tutte le previsioni di legge e prevedere le modalità con cui si stabilisce il rapporto di lavoro fra socio e cooperativa, con cui il socio contribuisce comunque al raggiungimento degli scopi sociali, che potrà essere in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale. Dall'instaurazione dei predetti rapporti associativi e di lavoro in qualsiasi forma derivano i relativi effetti di natura fiscale e previdenziale e tutti gli altri effetti giuridici previsti dalla legge nonché da qualsiasi altra fonte.

Le previsioni di questo titolo non si applicano ai soci sovventori, ai soci Enti, Organismi o persone giuridiche ed ai soci persone giuridiche di cui all'articolo 11 della legge 8 novembre 1991 n.381.

Articolo 18

Il regolamento di cui all'articolo precedente può prevedere la riduzione dell'orario o la sospensione del lavoro a tempo determinato o indeterminato rispettivamente in caso di crisi occupazionale temporanea od in caso di necessità di ridimensionamento definitivo degli organici della cooperativa. Lo stesso regolamento stabilisce il termine decorso il quale il socio cooperatore assente dal lavoro per infermità, per periodi continuativi o parziali, viene sospeso dal lavoro a tempo indeterminato.

Nei casi di sospensione dal lavoro a tempo indeterminato di cui al comma precedente, il socio cooperatore ha diritto di precedenza per la riammissione al lavoro rispetto alla ammissione di nuovi soci cooperatori con pari attitudini professionali; salvo il caso in cui la cooperativa sia obbligata, per legge o per contratto, all'ammissione di nuovi soci cooperatori lavoratori, oppure all'assunzione di dipendenti in occasione dell'acquisizione di appalti, incorporazione di aziende o altre eventualità analoghe.

Nei casi di riduzione dell'orario o di sospensione di cui al primo comma la cooperativa chiederà l'intervento della cassa integrazione guadagni, nei casi in cui sia consentito dalla disciplina vigente.

Il regolamento potrà inoltre contenere l'obbligo di risarcimento a carico dei soci cooperatori di danni ingiusti che i medesimi causino alla cooperativa durante la prestazione di lavoro.

TITOLO VI PATRIMONIO SOCIALE – ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO

Articolo 19

Il patrimonio della società è costituito:

a) dal capitale sociale che è variabile e formato da:

- a.1) un numero illimitato di azioni ciascuna di valore nominale non inferiore a € 30,98 (trenta/novantotto) né superiore ai limiti consentiti dalle leggi vigenti detenute dai soci cooperatori e dai soci persone giuridiche di cui all'articolo 11 della legge 8 novembre 1991 n.381,

- a.2) un numero illimitato di azioni nominative trasferibili di valore nominale di € 500,00 (cinquecento/00) ciascheduna detenute dai soci sovventori le quali costituiscono il fondo per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale di cui all'articolo 4 primo comma della legge 31.1.1992 n.59;
- b) dalla riserva legale formata con le quote degli avanzi di gestione di cui all'articolo 22;
- c) da eventuali riserve straordinarie formate dai versamenti a titolo di sovrapprezzo e dalle azioni non rimborsate ai soci receduti od esclusi ed agli eredi dei soci operatori defunti ;
- d) da ogni altro fondo od accantonamento costituito a copertura di particolari rischi od in previsione di oneri futuri, o investimenti, e dai fondi di riserva straordinari di cui al punto f) dell'articolo 22;
- e) da qualunque liberalità che pervenisse alla cooperativa per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali.

L'emissione dei titoli azionari avverrà solo su singola richiesta del socio.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nei limiti del capitale sociale sottoscritto.

Le riserve non possono mai essere ripartite tra i soci.

Articolo 20

Il capitale sociale sottoscritto in denaro e il relativo sovrapprezzo dovrà essere versato con le seguenti modalità:

- a) almeno il 50% all'atto dell'iscrizione;
- b) il rimanente entro novanta giorni dalla data di ammissione a socio da parte del Consiglio di Amministrazione.

Il capitale sociale può essere costituito anche mediante conferimenti di beni in natura e di crediti, per le modalità di conferimento si applicano le disposizioni in materia previste dal codice civile.

Articolo 21

Le azioni detenute dai soci operatori e dai soci persone giuridiche di cui all'articolo 11 della legge 8 novembre 1991 n.381 sono sempre nominative. Non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli, né essere cedute senza l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione e si considerano vincolate a favore della cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci contraggono con la medesima.

Le azioni nominative detenute dai soci sovventori sono liberamente trasferibili, per atto tra vivi, tra soci, tra i soci e loro parenti in linea retta all'infinito nonché per successione ereditaria.

Articolo 22

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio con il conto dei profitti e delle perdite, previo esatto inventario, da compilarsi tutti con criteri di oculata prudenza ed applicando le norme legali nonché redigendo la relazione al bilancio alla quale dovranno essere specificatamente indicati i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari in conformità con il carattere cooperativo della società.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione dei residui annuali al netto di tutte le spese e costi pagati o a pagare, compresi gli ammortamenti e le somme

eventualmente dovute ai soci per adeguare il trattamento economico. Nel caso di residui passivi l'Assemblea delibera sulla copertura delle perdite.

Gli avanzi di gestione risultanti dal bilancio saranno così destinati:

- a) non meno del trenta per cento al fondo di riserva legale, mai divisibile tra i soci sotto qualsiasi forma sia durante la vita della società che all'atto del suo scioglimento;
- b) Il tre per cento alla costituzione e all'incremento del fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione costituito dalla Associazione nazionale di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, riconosciuta ai sensi dell'articolo 5 del D. Lgs. C.P.S. 14 dicembre 1947 n°1577, cui la cooperativa aderisce; in difetto di adesione tale versamento andrà effettuato al Ministero del lavoro;
- c) all'erogazione di un dividendo ai soci nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio, e che non potrà superare, in ogni caso, la misura massima degli interessi spettanti ai detentori dei buoni postali fruttiferi, aumentata di 2,5 punti, ragguagliata al capitale effettivamente versato; nel tassativo rispetto di tale limite massimo il dividendo erogato ai soci sovventori, conteggiato sulla base delle azioni nominative da loro detenute, sarà del due per cento più elevato di quello erogato ai soci cooperatori in base alle quote da questi ultimi detenute. La remunerazione degli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori non potrà essere superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- d) nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio, ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato;
- e) nella misura che verrà stabilita dall'Assemblea che approva il bilancio a ristorno e quindi ad integrazione delle retribuzioni dei soci lavoratori. Detti ristorni saranno ripartiti fra i soci cooperatori in proporzione alle retribuzioni e compensi da ciascuno di essi maturati nell'esercizio di riferimento, secondo quanto previsto da apposito regolamento. L'assemblea potrà deliberare la ripartizione di detti ristorni anche mediante aumento di capitale sociale;
- f) nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio alla costituzione o all'incremento di fondi di riserva straordinaria.

L'assemblea può sempre deliberare, in alternativa alla destinazione di cui alle lettere c), d), e) e f), che la totalità degli utili, fatto salvo solo quanto indicato alla lettera b), venga devoluta al fondo di riserva di cui alla lettera a).

Le somme ripartite fra i soci potranno essere destinate, previa delibera dell'assemblea, all'aumento delle capitale sociale sino al massimale consentito dalle leggi vigenti.

TITOLO VII ORGANI SOCIALI

Articolo 23

Sono organi della società:

- a) L'assemblea dei soci;
- b) Il Consiglio di Amministrazione;
- c) Il Presidente;
- d) Il Collegio dei Sindaci;

L'ASSEMBLEA DEI SOCI

Articolo 24

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

La convocazione deve effettuarsi mediante avviso, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove ma sempre in Italia), la data della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima, e da inviarsi a ciascun socio con raccomandata A/R o a mano, o con qualsiasi altro mezzo in modo da garantire il suo avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'adunanza.

In mancanza dell'adempimento della suddetta formalità l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e presenti la maggioranza degli amministratori e dei sindaci effettivi, se nominati. Il Consiglio di Amministrazione potrà a sua discrezione e in aggiunta a quella obbligatoria stabilita nel primo comma, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle assemblee.

Articolo 25

L'assemblea ordinaria:

1. Approva il bilancio consuntivo;
2. Procede alla nomina delle cariche sociali;
3. Determina la misura degli emolumenti da corrispondere agli amministratori, per la loro attività collegiale, e la retribuzione annuale dei Sindaci o i gettoni di presenza per il triennio;
4. Approva o modifica i regolamenti previsti dal presente Statuto su proposta del Consiglio di Amministrazione;
5. Delibera sulle responsabilità degli amministratori e dei Sindaci;
6. delibera su tutti gli altri oggetti attribuiti dalla legge alla competenza dell'Assemblea, nonché sulle autorizzazioni eventualmente richieste dallo Statuto per il compimento di atti degli amministratori, ferma in ogni caso la responsabilità di questi per gli atti compiuti.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro i 120 giorni o, nei casi previsti dall'art. 2364 del c.c., entro 180 giorni successivi alla chiusura dell'esercizio sociale. L'Assemblea si riunisce inoltre quante volte il Consiglio di Amministrazione lo creda necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio Sindacale, o da almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto.

In questi ultimi casi la convocazione deve aver luogo entro trenta giorni dalla data della richiesta.

L'Assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello Statuto, sulla proroga della durata e sullo scioglimento anticipato della cooperativa, sulla nomina e poteri dei liquidatori.

Le proposte di competenza dell'assemblea straordinaria ed il bilancio devono essere illustrati dagli amministratori nel modo più semplice, ai soci che ne facciano richiesta, nei dieci giorni antecedenti a quello fissato per l'assemblea che deve discuterli.

Articolo 26

In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati tanti soci che rappresentino almeno la metà più uno dei voti esprimibili. In seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti.

Sia in prima che in seconda convocazione l'assemblea delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti dei presenti o rappresentati, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, salvo che sullo scioglimento anticipato, sulla trasformazione per cui occorrerà la presenza diretta o per delega della maggioranza dei voti esprimibili ed il voto favorevole dei tre/quinti dei voti dei soci presenti o rappresentati aventi diritto al voto. In questi casi i soci dissenzienti o assenti hanno diritto di recedere dalla società.

Articolo 27

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano per divisione, comunque sempre con scrutinio palese.

Articolo 28

Hanno diritto al voto nelle assemblee i soci che risultino iscritti nel libro soci da almeno novanta giorni.

Ogni socio ha un solo voto, qualunque sia l'importo delle azioni possedute. In deroga a ciò ciascuno dei soci sovventori può avere più voti, ma non oltre i cinque, in relazione all'ammontare del conferimento e precisamente un voto fino a 100 (cento) azioni detenute, due voti fino a 200 (duecento) azioni detenute, tre voti fino a 300 (trecento) azioni detenute, quattro voti fino a 400 (quattrocento) azioni detenute e cinque voti per un numero superiore a 400 (quattrocento) azioni detenute; i voti complessivamente attribuiti ai soci sovventori non devono in ogni caso superare un terzo del totale dei voti spettanti a tutti i soci, tale ragguaglio avviene, in caso di eccedenza di tale limite, con una proporzionale riduzione dei diritti di voto esprimibili da ogni socio sovventore che potranno essere quindi anche espressi in forma frazionaria o essere inferiori all'unità.

Il socio può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro socio, non Amministratore né Sindaco, ma che abbia diritto al voto, mediante delega scritta; ogni socio delegato non può rappresentare più di due soci. Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale dell'assemblea e conservate fra gli atti sociali.

Articolo 29

L'assemblea, tanto in sede ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del consiglio di amministrazione o, in sua assenza, da persona eletta dall'assemblea stessa.

L'assemblea nomina un segretario e, quando occorreranno, due scrutatori. Le deliberazioni devono constatare dal verbale sottoscritto dal Presidente dell'assemblea e dal segretario. Il verbale delle assemblee in sede straordinaria deve essere redatto da un notaio.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Articolo 30

Il Consiglio di Amministrazione si compone da numero tre a numero nove consiglieri. La maggioranza degli amministratori è scelta tra i soci cooperatori ovvero tra le persone indicate dai soci persone giuridiche.

Il Consiglio di Amministrazione resta in carica da uno a tre esercizi, secondo le decisioni di volta in volta prese dall'assemblea, in assenza di esplicita decisione si intenderà eletto per un mandato di tre esercizi; i suoi componenti sono sempre rieleggibili nel limite massimo di tre mandati consecutivi.

I consiglieri sono dispensati dal prestare cauzioni.

Nel caso in cui siano stabiliti compensi agli amministratori spetta all'assemblea determinare i gettoni di presenza dovuti per la loro attività collegiale.

Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio Sindacale, se istituito, determinare il compenso dovuto a quelli dei suoi membri che siano chiamati a svolgere specifici incarichi, a carattere continuativo, in favore della società.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed, eventualmente, il Vice Presidente; può delegare, determinandole nella deliberazione, parte delle proprie attribuzioni ad uno o più degli Amministratori, oppure ad un Comitato Esecutivo.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente almeno una volta al trimestre, nonché tutte le volte nelle quali sia fatta domanda da almeno un quinto dei consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo di lettera da spedirsi non meno di tre giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo di telegramma o raccomandata a mano, in modo che Consiglieri e Sindaci effettivi ne siano informati un giorno prima della riunione. Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti, a parità di voti prevale il voto del Presidente.

Al Consiglio di Amministrazione spettano tutti i poteri per la gestione della società.

È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengano per teleconferenza - in fonia o in fonia e video - alle seguenti condizioni:

- che il Presidente e il segretario della riunione siano nello stesso luogo e provvedano alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- che sia consentito al Presidente di accertare l'identità degli intervenuti, il regolare svolgimento della riunione e di constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto della verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione ed alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti

Articolo 31

In caso di mancanza di uno o più amministratori il Consiglio provvede a sostituirli nei modi previsti dall'articolo 2386 del codice civile.

IL PRESIDENTE

Articolo 32

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza e la firma sociale.

Il Presidente perciò, tra gli altri poteri ed a solo titolo esemplificativo, è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze. Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

Previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, può delegare i propri poteri, in parte, al Vice Presidente o ad un membro del Consiglio, nei limiti fissati dall'art. 2544 c.c.. In tali casi si applicano il terzo, il quarto e il quinto comma dell'art. 2381 c.c.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutte le sue mansioni spettano, se nominato, al Vice Presidente.

ORGANO DI CONTROLLO

Articolo 33

Il Collegio Sindacale, in quanto volontariamente istituito oppure obbligatoriamente richiesto dalla legge, si compone di tre membri effettivi eletti dall'Assemblea, nel rispetto dei requisiti previsti dalla legge.

Devono inoltre essere nominati dall'Assemblea due Sindaci supplenti.

Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea.

I Sindaci durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

Articolo 34

Le competenze, i poteri ed il funzionamento del collegio sono disciplinati dalle norme di legge.

Con decisione dei soci, al collegio sindacale può essere demandato l'esercizio del controllo contabile.

I Sindaci, che possono in ogni momento provvedere anche individualmente ad atti di ispezione e controllo, devono effettuare gli accertamenti periodici e quanto altro stabilito per legge. Di ogni ispezione, anche individuale, dovrà compilarsi verbale da inserirsi nell'apposito libro.

Articolo 35

Se obbligatorio per legge o ritenuto opportuno, con decisione dei soci viene nominata una società di revisione o un revisore iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia al quale, in tal caso, spetta il controllo contabile.

TITOLO VIII SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Articolo 36

L'assemblea che dichiara lo scioglimento della società, dovrà procedere alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente fra i soci.

Articolo 37

In caso di cessazione della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci, a cui aggiungere esclusivamente gli eventuali importi di cui alle lettere c) e d) dell'articolo 22 del presente statuto, deve essere devoluto alla costituzione e all'incremento del fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione costituito dalla Associazione nazionale di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, riconosciuta ai sensi dell'articolo 5 del D.Lgs. C.P.S. 14 dicembre 1947 n.1577, cui la cooperativa aderisce; in difetto di adesione tale versamento andrà effettuato al Ministero del lavoro.

Nella liquidazione del patrimonio sociale si darà priorità al rimborso delle azioni nominative trasferibili detenute dai soci sovventori rispetto al rimborso delle quote di capitale sociale, sempre nel tassativo rispetto delle previsioni del comma precedente.

TITOLO IX CLAUSOLA COMPROMISSORIA PER ARBITRATO IRRITUALE

Articolo 38

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società, loro eredi, consiglieri, liquidatori, che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un arbitro nominato dal presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la società, su richiesta della parte più diligente.

La sede dell'arbitrato sarà presso il domicilio dell'arbitro.

L'arbitro dovrà decidere entro 60 giorni dalla nomina. L'arbitro deciderà in via irrituale secondo equità.

Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti.

L'arbitro determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti.

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni di legge.

TITOLO X DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 39

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, il Consiglio di Amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dei soci riuniti in assemblea.

Articolo 40

Le clausole mutualistiche, di cui agli articoli 19, 22 e 37 sono inderogabili e devono essere osservate.

Articolo 41

Per quanto non è previsto dal presente Statuto valgono le norme del vigente C.C. e delle leggi speciali sulla Cooperazione.